

## **TI\_GERICHTE 52.2000.168 vom 30. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.168](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.168)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.168 du 30 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.168 del 30 ottobre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore (art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale provvedimento l'autorità deve tener conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). 4. Nel caso concreto i fatti addebitati ad \_\_\_\_\_ non sono contestati. L'insorgente ammette di essersi posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti. A giustificazione del suo comportamento, asserisce di essersi trovato in uno stato di necessità. Giusta l'art. 34 CP è dato uno stato di necessità quando l'autore agisce per preservare un bene proprio da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Ora, appare evidente che nella fattispecie non vi era alcun pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il ritardo nell'apertura della carrozzeria non costituiva un pericolo imminente. Esso era soltanto un banale contrattempo che avrebbe potuto essere facilmente evitato, incaricando un altro dipendente dell'apertura o chiedendogli di passare a prendere l'insorgente o chiamando un taxi. Quest'ultimo ha invece preferito porsi al volante nella consapevolezza di disattendere il provvedimento adottato nei suoi confronti (cfr. verbale d'interrogatorio 7 marzo 2000 e lettera 27 marzo 2000). È dunque a giusta ragione che l'autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre. 5. Va pure confermato il periodo di revoca fissato dalla Sezione della circolazione. 5.1. Il Tribunale federale ha riconosciuto, colmando in tal modo una lacuna della legge, che la durata minima del periodo di revoca di sei mesi fissata dall'art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr può essere ridotta in casi particolarmente lievi analogamente all'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr. Se il conducente ha agito per una lieve negligenza, si deve partire da una durata minima di un mese; in casi di negligenza grave o d'intenzionalità la durata minima resta invece di sei mesi (DTF 124 II 103, consid. 2a). L'alta Corte federale ha pure sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217, consid. 3a). 5.2. Nel caso concreto con decreto 31 luglio 2000 il ricorrente è stato condannato a 30 giorni di arresto ed al pagamento di una multa di fr. 300.--. Ritenuto che tale pronuncia è cresciuta in giudicato, gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono vincolanti anche per questo tribunale. In quella sede l'insorgente è stato riconosciuto colpevole di violazione intenzionale dell'art. 95

cifra 2 LCStr, avendo egli agito nella consapevolezza che gli era stata revocata la licenza di condurre. Non è dunque dato un caso di lieve entità giusta l'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr e pertanto il periodo di revoca previsto all'art. 17 cpv. 1 lett. c non può essere ridotto. Nel fissare la durata del provvedimento a sei mesi, l'autorità dipartimentale si è perciò limitata all'applicazione del minimo legale, che non può essere ridotto. Va infine rilevato che il ricorrente era stato avvisato che qualora si fosse posto alla guida durante il periodo di revoca, lo stesso sarebbe stato prolungato di sei mesi (cfr. decisione 28 ottobre 1999 della Sezione della circolazione, cifra 4).

5.3. Al ricorrente non giova neppure asserire di aver bisogno della licenza di condurre per motivi professionali, ossia per far fronte all'attività che si svolge nella carrozzeria presso la quale è impiegato. Come si è appena visto, la misura pronunciata nei suoi confronti rappresenta già il minimo legale ammissibile e non vi è dunque spazio per ulteriori sconti. In ogni caso va rilevato che gli inconvenienti da lui paventati accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e fanno parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (autisti di professione, conduttori di tassi, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berna 1995, nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale federale pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, no. 74). Ciò non è il caso nella fattispecie, in quanto il sostentamento del ricorrente non dipende dalla licenza di condurre, potendo egli farsi sostituire da uno dei suoi cinque colleghi nelle mansioni che richiedono la sua presenza fuori sede. Per ulteriori suoi spostamenti egli potrà far capo ai mezzi pubblici o farsi accompagnare da un collega o familiare.

6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento pronunciato nei confronti di \_\_\_\_\_ appare del tutto conforme al diritto. Prolungando la durata della revoca di sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.

7. Va infine respinta la richiesta del ricorrente di concordare con la Sezione della circolazione il periodo di revoca o di limitarne gli effetti alla fascia oraria non lavorativa (19.00-6.30 e fine settimana). All'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Secondo l'art. 34 cpv. 2 OAC, in casi di rigore - con riserva di osservare la durata minima fissata dalla legge per tutte le categorie - la revoca della licenza di condurre può essere decisa per durate differenti, secondo le varie categorie di licenza. La legge non ammette tuttavia la possibilità di differenziare il provvedimento secondo le fasce orarie. D'altra parte ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.

8. Il ricorso è pertanto respinto. Con l'intimazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1 lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 e 34 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmM; 10 LALCStr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale

cantonale amministrativo Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.